



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Luglio 2026 –

SENTENZE.....	2
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	17
COMUNICAZIONE RICORSI.....	18

SENTENZE

	OGGETTO	SEGNALAZIONI
<u>Ubeda e altri c. Italia</u> Ricorso n. 9993/24 02/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (procedurale) Art. 8 CEDU (procedurale)	DECISIONE Violazione artt. 3 e 8 CEDU (procedurale) Innanzitutto, la Corte ha sottolineato che, nelle fattispecie relative a violenze tra privati, la distinzione tra gli artt. 3 e 8 CEDU non è netta, poiché entrambe le disposizioni obbligano lo Stato a tutelare l'integrità fisica e psicologica dell'individuo (cfr. <i>Hanovs c. Lettonia</i>, 18 luglio 2024, § 45). Dopo aver richiamato i principi generali in materia di violenza domestica (cfr. <i>Scuderoni c. Italia</i>, 23 settembre 2025; <i>Kurt c. Austria</i> [GC], 15 giugno 2021), la Corte ha ritenuto che il collocamento della madre e dei due minori presso una struttura protetta, sebbene funzionale a garantire la loro incolumità, non costituisca una misura adeguata e proporzionale secondo i canoni definiti dalla propria giurisprudenza (<i>Kurt c. Austria</i>, cit.). Infatti, la permanenza nella struttura si è protratta per oltre tre anni, traducendosi in una significativa compressione dei diritti e delle libertà dei ricorrenti, senza che si valutasse l'adozione di misure alternative. Tale provvedimento ha imposto un onere sproporzionato sulle vittime, mentre il padre – presunto autore delle violenze – non risulta essere stato destinatario di alcuna misura restrittiva. Inoltre, la Corte ha statuito che il procedimento penale risultasse privo dei requisiti di "tempestività", "rigore" ed "effettività" richiesti dagli artt. 3 e 8	SEGNALAZIONI Opinione concorrente del Giudice Adamska-Gallant Il Giudice concorda con l'accertata violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ma evidenzia l'occasione mancata dalla Corte di estendere la nozione di vittimizzazione secondaria oltre l'ambito della giustizia penale, applicandola anche ai procedimenti civili e minorili. Si ribadisce che la protezione delle vittime richiede un approccio olistico: la vittimizzazione secondaria scaturisce infatti dalla risposta istituzionale inadeguata di qualsiasi autorità pubblica, inclusi i tribunali civili che spesso trascurano le violenze nelle decisioni su affido e visite, esponendo madri e minori a ulteriori pregiudizi. Nel caso di specie, la totale omissione delle denunce di violenza nel provvedimento finale del Tribunale per i Minorenni ha causato ai ricorrenti una sofferenza istituzionale autonoma. L'inerzia e la risposta

	CEDU, poiché viziato da ritardi ingiustificati e dall'assenza di una visione d'insieme della vicenda. La Corte ha altresì sottolineato la gravità di alcune dichiarazioni sessiste effettuate dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini, che hanno esposto la donna a una forma di vittimizzazione secondaria. La Corte ha quindi accertato la violazione degli obblighi positivi <i>ex artt.</i> 3 e 8 CEDU, per mancata adozione di misure protettive proporzionate e adeguate e per l'inadeguatezza dell'indagine penale rispetto alla gravità dei fatti. Violazione art. 8 CEDU (procedurale) Quanto all'inerzia del Tribunale per i Minorenni sulle istanze di affidamento e visita, la Corte ha ribadito che la conduzione inefficace di tali procedimenti può configurare una violazione degli obblighi positivi <i>ex art.</i> 8 CEDU (cfr. <i>M. e M. c. Croazia</i>, 3 settembre 2015, § 179). Nel caso di specie, i giudici nazionali non hanno agito con la dovuta diligenza e celerità. L'eccessiva durata dei procedimenti ha ingenerato un prolungato clima di incertezza circa, da un lato, la natura del rapporto tra i minori e il padre, e, dall'altro, la possibilità per gli stessi di lasciare la struttura protetta e trasferirsi altrove con la madre. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte ha osservato che la permanenza prolungata dei minori presso la struttura ha comportato ripercussioni rilevanti sul loro benessere psicofisico. Valutate nel loro complesso, tali circostanze hanno condotto la Corte ad accertare una violazione dell'art. 8 CEDU.	tardiva del giudice minorile hanno rafforzato la percezione di impunità e disconoscimento del trauma subito, configurando una vera e propria vittimizzazione secondaria che avrebbe dovuto essere formalmente imputata all'operato della giurisdizione civile.
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 15.000,00 (primo ricorrente) € 15.000,00 (secondo ricorrente) € 15.000,00 (terzo ricorrente) Spese legali	



	€ 15.000,00 (cumulativamente per tutti i ricorrenti)	
<u>Fanesi c. Italia</u> Ricorso n. 25063/20 02/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (<i>aspetto sostanziale e procedurale</i>)	OGGETTO Inadeguatezza delle indagini relative a un presunto uso eccessivo della forza da parte della polizia.	SEGNALAZIONI In ragione delle violazioni riscontrate, la Corte ha riconosciuto una cospicua somma a titolo di danno patrimoniale pari a € 100.000,00.
	DECISIONE Violazione art. 3 CEDU (procedurale) La Corte ha anzitutto ribadito che, a fronte di una denuncia plausibile di maltrattamenti da parte della polizia, lo Stato è tenuto a svolgere un'indagine effettiva, tempestiva, approfondita e indipendente, idonea ad accertare i fatti nonché ad identificare i responsabili, garantendo altresì un adeguato coinvolgimento della vittima (cfr. <i>Bouyid c. Belgio</i> [GC], 28 settembre 2015; <i>El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia</i> [GC], 13 dicembre 2012). Nel caso di specie, l'indagine è stata avviata tardivamente, sono emerse carenze nell'acquisizione delle prove e l'attività investigativa è stata in parte affidata a un organo appartenente alla stessa Amministrazione coinvolta nei fatti, compromettendone l'effettività e l'indipendenza. La Corte, pertanto, ha concluso per la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il <i>volet</i> procedurale. Violazione art. 3 CEDU (sostanziale) La Corte ha osservato che, qualora il ricorrente fornisca elementi <i>prima facie</i> sufficientemente convincenti circa l'origine delle lesioni denunciate, l'onere della prova si trasferisce sul Governo, che deve fornire una spiegazione soddisfacente, specie quando le lesioni in questione siano state riportate nel corso di un'operazione di polizia (cfr. <i>Tsaava e altri c. Georgia</i> [GC], 11 dicembre 2025 [GC]; <i>Mouradova c. Azerbaijan</i> [GC], 2 aprile 2009). Nel caso di specie, alla luce delle prove offerte dal ricorrente, delle carenze dell'indagine e della lacunosa consulenza medico-legale, la Corte ha	



	ritenuto che il Governo non avesse dimostrato che le lesioni derivassero esclusivamente da cause diverse dai maltrattamenti inflitti dagli agenti di polizia (cfr. <i>S., V. e A. c. Danimarca</i> [GC], 22 ottobre 2018); ne è conseguito l'accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU sotto il <i>volet</i> sostanziale.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale € 100.000,00 Danno non patrimoniale € 30.000,00 Spese legali € 20.000,00	
<u>Dragoni e altri c. Italia</u> Ricorso n. 12654/22 02/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Dichiarazione dello stato di abbandono con conseguente interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine senza adeguate garanzie e senza sufficiente valutazione di misure alternative meno radicali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU La Corte ha ricordato che, in materia di allontanamento dei minori e adozione, le autorità nazionali devono ricercare un giusto equilibrio tra l'interesse del minore e il diritto dei genitori e dei familiari al rispetto della vita familiare, adottando misure proporzionate e privilegiando, ove possibile, interventi idonei a preservare il legame familiare (cfr. <i>K. e T. c. Finlandia</i> [GC], 12 luglio 2001; <i>R. e H. c. Regno Unito</i> , 31 maggio 2011). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero compiuto	



	sforzi sufficienti per sostenere i genitori nello sviluppo delle loro capacità genitoriale, né avessero valutato soluzioni meno incisive rispetto alla definitiva recisione del legame familiare mediante l'adottabilità della minore. Ha inoltre constatato l'insufficienza delle misure volte a preservare il rapporto tra i nonni e la nipote. La Corte ha pertanto accertato la violazione dell'art. 8 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 35.000,00 (primo e secondo ricorrente) € 27.000,00 (terzo e quarto ricorrente) Spese legali € 20.000,00 (primo e secondo ricorrente) € 20.000,00 (terzo e quarto ricorrente) € 9.000,00 (cumulativamente per tutti i ricorrenti)	
<u>Grande Oriente d'Italia c. Italia [GC]</u> Ricorso n. 29550/17 07/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Perquisizione e sequestro di un'associazione massonica in difetto di adeguate garanzie procedurali e di un controllo indipendente sull'esercizio dei poteri coercitivi della commissione parlamentare d'inchiesta.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU La Corte ha preliminarmente riconosciuto che la perquisizione dei locali dell'associazione massonica e il sequestro della relativa documentazione costituivano un'ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio tutelato dall'art. 8 CEDU. Invero, pur riconoscendo che le commissioni parlamentari	

	d'inchiesta svolgono una funzione essenziale di supporto all'attività legislativa e che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina della loro organizzazione e dei loro poteri, la Corte ha precisato che tale margine si restringe quando tali organi ricorrono a misure coercitive suscettibili di incidere direttamente sui diritti di soggetti terzi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, sebbene l'indagine fosse diretta ad accertare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nella massoneria e perseguisse pertanto finalità legittime, i poteri esercitati dalla Commissione fossero connotati da un'eccessiva ampiezza. In particolare, l'ordine di perquisizione e sequestro aveva un oggetto estremamente esteso, riguardando documentazione cartacea e digitale relativa a circa venticinque anni di attività e ai dati personali di oltre 6.000 iscritti, mentre la normativa interna non prevedeva limiti sufficientemente definiti all'esercizio di tali poteri né adeguati meccanismi di controllo preventivo o successivo. Richiamando i principi dello Stato di diritto e la propria giurisprudenza in materia di garanzie procedurali contro l'arbitrarietà, la Corte ha affermato che misure coercitive adottate da commissioni parlamentari d'inchiesta devono essere assistite da adeguati strumenti di controllo, affidati a un'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale, idonei a verificare la legittimità e la proporzionalità dell'ingerenza. L'assenza, nell'ordinamento italiano di tali garanzie, unitamente alla possibilità di conservare i documenti sequestrati per un periodo potenzialmente illimitato, ha condotto la Corte a ritenere che l'ingerenza non fosse necessaria in una società democratica, accertando la violazione dell'art. 8 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 9.600,00	



	Spese legali: € 5.344,00	
<u>Palmiero e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 11573/25, 14279/25, 16671/25 09/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 11573/25: € 9.600,00 Ricorso n. 14279/25: € 9.600,00	



	Ricorso n. 16671/25: € 12.500,00 Spese legali Ricorso n. 11573/25: € 250,00 Ricorso n. 14279/25: € 250,00 Ricorso n. 16671/25: € 250,00	
<u>Greco e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 18351/19 e 23489/23 09/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Eccessiva durata del processo e inapplicabilità dell'art. 2, co. 2-<i>sexies</i>, della L. n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto").	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU Richiamando la propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], 29 marzo 2006), la Corte ha ritenuto che l'eccessiva lunghezza dei procedimenti civili nazionali (11 anni e 3 mesi in un caso, 14 anni e 2 mesi nell'altro) violasse il principio della ragionevole durata del processo. I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno ritenuto che – a differenza di quanto sostenuto dal Governo – nei casi di specie non fosse corretto applicare l'art. 2, co. 2 <i>sexies</i>, della L. n. 89 del 24 marzo 2001, il quale prevede una presunzione di assenza di pregiudizio derivante dalla durata del procedimento in caso di estinzione del medesimo per inattività delle parti, salvo prova contraria. La Corte, analizzata la situazione specifica di ciascun ricorrente e il comportamento tenuto nel corso dei rispettivi processi, ha concluso che la durata dei procedimenti non fosse loro imputabile. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.	



	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 18351/19: € 5.800,00 Ricorso n. 23489/23: € 5.800,00 Spese legali Ricorso n. 18351/19: € 250,00 Ricorso n. 23489/23: € 250,00	
<u>Federico e Raddi c. Italia</u> Ricorso n. 5053/24 09/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 2 CEDU Art. 3 CEDU	OGGETTO Inadeguatezza dell'assistenza sanitaria prestata in carcere a un detenuto affetto da una grave patologia, nonché mancata adozione delle misure necessarie a tutelarne la vita e l'integrità fisica. DECISIONE Violazione art. 2 CEDU (procedurale) La Corte ha ricordato che l'art. 2 CEDU impone agli Stati un obbligo positivo di adottare misure appropriate per tutelare la vita delle persone ristrette, garantendo loro un'assistenza medica adeguata e tempestiva (cfr. <i>Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania</i> [GC], 17 luglio 2014; <i>Karpylenko c. Ucraina</i> , 11 febbraio 2016). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per prevenire la morte del detenuto, a causa dei ritardi nell'individuazione delle cause della progressiva perdita di peso dello stesso e nell'attuazione di un adeguato percorso terapeutico. Essa ha pertanto ravvisato una violazione dell'art. 2 CEDU. Violazione art. 3 CEDU (sostanziale)	SEGNALAZIONI -

	L'art. 3 CEDU impone agli Stati l'obbligo di garantire alle persone detenute condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e un'assistenza sanitaria adeguata alle loro condizioni di salute (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], 31 gennaio 2019; <i>Blokhin c. Russia</i> [GC], 23 marzo 2016). Nel presente caso, ha rilevato che, nonostante il progressivo deterioramento delle condizioni del detenuto, le autorità non avevano assicurato un monitoraggio sufficiente né adottato tempestivamente gli interventi medici necessari, determinando una sofferenza incompatibile con gli standard convenzionali. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell'art. 3 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale € 6.790,00 Danno non patrimoniale € 20.000,00 Spese legali € 1.000,00	
<u>Di Nocera e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 8436/25, 13176/25, 14136/25 e 15969/25 09/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, 17 maggio 2011;	



Art. 1 P1 CEDU	<i>De Trana c. Italia</i>, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i>. RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 8436/25: € 2.540,00 Ricorso n. 13176/25: € 5.250,00 Ricorso n. 14136/25: € 3.450,00 Ricorso n. 15969/25: € 1.400,00 Spese legali Ricorso n. 8436/25: € 250,00 Ricorso n. 13176/25: € 250,00 Ricorso n. 14136/25: € 250,00 Ricorso n. 15969/25: € 250,00	SEGNALAZIONI -
<u>Ciccione c. Italia</u>	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	



Ricorsi nn. 5432/25, 6629/25, 7541/25, 8443/25, 9530/25, 9712/25, 10759/25, 11553/25, 12635/25 e 13157/25 09/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i>.	SEGNALAZIONI -
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale La Corte ha ritenuto che, anche in ragione degli importi già conseguiti dai ricorrenti nei casi <i>Ciccone c. Italia</i>, 34051/24 e altri 11, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia</i>, 2336/25 e altri 7, 12 marzo 2026, il riconoscimento delle violazioni subite costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente. Danno non patrimoniale La Corte ha ritenuto che, anche in ragione degli importi già conseguiti dai ricorrenti nei casi <i>Ciccone c. Italia</i>, 34051/24 e altri 11, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia</i>, 2336/25 e altri 7, 12 marzo 2026, il riconoscimento	

	delle violazioni subite costituisse di per sé un'equa soddisfazione sufficiente.	
R.B. c. Italia Ricorso n. 20409/23 16/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 7 CEDU	OGGETTO Violazione del principio di prevedibilità della pena in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter co. 1 c.p.) sulla base di un orientamento giurisprudenziale successivo al reato (e difforme da quello precedente).	SEGNALAZIONI Opinione parzialmente concorde e parzialmente dissenziente del Giudice Sabato Nella sua opinione parzialmente concorde e parzialmente dissenziente, il Giudice Sabato ritiene che, in primo luogo la doglianza non doveva essere ritenuta ammissibile, in quanto l'interpretazione della Corte di cassazione non riguardava un elemento costitutivo della fattispecie di reato, ma un elemento ulteriore di formazione giurisprudenziale, che non integra la categoria di "criminal offence" su cui si applicano le garanzie dell'art. 7 CEDU. In secondo luogo, il Giudice italiano concorda con la maggioranza sulla non sussistenza di una violazione dell'art. 7 CEDU. Invero, secondo il Giudice Sabato, l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione era conforme alla modifica della norma (avvenuta
	DECISIONE Nessuna violazione art. 7 CEDU La Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 51815/2018 (applicata al ricorrente) in relazione al reato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter co. 1 c.p.) non ha radicalmente modificato il precedente orientamento giurisprudenziale, ma ha solamente applicato il concetto di "produzione di materiale pedopornografico" a un contesto sociale e fattuale differente. Pertanto, l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, secondo i giudici di Strasburgo, deve essere considerata come una ragionevole evoluzione esegetica, coerente sia con la lettera della norma che con la sua ratio. Di conseguenza, non trattandosi di un'interpretazione "innovativa" poteva essere applicata al caso del ricorrente, senza rendere la condanna "imprevedibile".	
	RIPARAZIONE -	



		nel 2006, prima della commissione del reato) e agli obblighi internazionali adottati dall'Italia tramite la ratificazione della Convenzione di Lanzarote. Per tali ragioni, non poteva essere considerata “innovativa” e quindi rendere l'applicazione dell'art. 600-ter c.p. imprevedibile al caso di specie. Opinione dissenziente dei Giudici Jelić, Felici e Kučs Secondo i Giudici Jelić, Felici e Kučs, la Corte avrebbe dovuto ritenere sussistenza una violazione dell'art. 7 CEDU, in quanto l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione ha inequivocabilmente ribaltato l'orientamento giurisprudenziale precedente, il quale, peraltro, era stato applicato in maniera costante. In ragione di ciò, la condanna del ricorrente non poteva essere ritenuta prevedibile e, pertanto, secondo i Giudici dissenzienti, c'è stata violazione dell'art. 7 CEDU.
<u>Banca Sistema S.p.A. c. Italia</u> Ricorso n. 37249/24	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di un comune in stato di dissesto.	



16/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	SEGNALAZIONI -
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale La Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle violazioni subite costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente. Danno non patrimoniale La Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle violazioni subite costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente. Spese legali € 500,00	

DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

<u>Vitolo e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 15797/25, 15802/25, 15832/25, 16513/25, 16615/25, 16618/25, 16633/25 02/07/2026 Comitato (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 b) CEDU (risoluzione della controversia) La Corte rileva che i ricorrenti hanno concluso accordi di conciliazione amichevole con il debitore che hanno avuto l'effetto di soddisfare la maggior parte delle doglianze sollevate ai sensi della Convenzione.	
<u>Girone e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 35504/21, 35510/24, 35513/24, 36651/24, 36653/24, 36654/24 02/07/2026 Comitato (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 b) CEDU (risoluzione della controversia) La Corte rileva che i ricorrenti hanno concluso accordi di conciliazione amichevole con il debitore che hanno avuto l'effetto di soddisfare la maggior parte delle doglianze sollevate ai sensi della Convenzione.	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>I.E. c. Italia</u> Ricorso n. 6540/26 06/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 5 § 1 CEDU Art. 5 § 5 CEDU Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Permanenza prolungata del ricorrente, affetto da disturbi psichiatrici e da abuso di sostanze e alcol, in REMS, nonostante una decisione giudiziaria che ne ordinava il trasferimento in una struttura di tipo non detentivo.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Si è verificata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione? In particolare, la prosecuzione della detenzione del ricorrente presso la REMS, a seguito della decisione che ne disponeva la libertà vigilata con collocamento in una struttura medica specializzata non detentiva, è avvenuta «secondo una procedura prevista dalla legge» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, § 190, 31 gennaio 2019, e, <i>mutatis mutandis</i>, <i>Sy c. Italia</i>, n. 11791/20, § 119, 24 gennaio 2022)? 2. Il ricorrente godeva di un diritto effettivo ed esigibile al risarcimento per la sua presunta detenzione illegittima, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione (cfr., <i>mutatis mutandis</i>, <i>Sy</i>, citata sopra, §§ 141-48)? 3. Si è verificata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per quanto riguarda l'esecuzione della decisione emessa dal Giudice di sorveglianza di Foggia il 9 ottobre 2024 (cfr., <i>mutatis mutandis</i>, <i>Sy</i>, citata sopra, § 153)?	
<u>Creta c. Italia</u>	OGGETTO	SEGNALAZIONI -

Ricorso n. 35705/22 01/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 10 § 1 CEDU	Ingiusto rifiuto di comunicare alla ricorrente, giornalista, informazioni di interesse pubblico a seguito di una richiesta di accesso civico generalizzato. DOMANDE ALLE PARTI 1. Si è verificata un’ingerenza nel diritto della ricorrente di ricevere e comunicare informazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione (<i>Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria</i> [GC], n. 18030/11, §§ 131, 149-180, 8 novembre 2016, <i>Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria</i>, n. 37374/05, §§ 26-29, 14 aprile 2009, <i>Guseva c. Bulgaria</i>, n. 6987/07, §§ 36-41 e 53-56, 17 febbraio 2015, <i>Studio Monitori e altri c. Georgia</i>, nn. 44920/09 e 8942/10, § 39, 30 gennaio 2020)? 2. In caso affermativo, tale ingerenza era prevista dalla legge, perseguiva uno degli scopi legittimi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, ed era necessaria in una società democratica? In particolare, le autorità hanno effettuato un adeguato bilanciamento tra il rischio di un danno concreto agli interessi pubblici e le conseguenze di tale rifiuto per l’effettivo esercizio della libertà di espressione della ricorrente (<i>Stanev e Comitato di Helsinki bulgaro c. Bulgaria</i>, n. 50756/17, § 73, 18 novembre 2025)? Nel valutare i fatti controversi, i giudici amministrativi nazionali hanno potuto esaminare il contenuto dei documenti richiesti prima di respingere il ricorso presentato dalla ricorrente? Tali stessi organi giurisdizionali sono stati in grado di valutare la possibilità <i>in concreto</i>, richiesta dalla ricorrente, di un accesso parziale ai documenti pertinenti, previa eliminazione dei dati che potrebbero essere considerati «sensibili» dall’amministrazione competente?	
Sanyang c. Italia	OGGETTO	SEGNALAZIONI -

Ricorso n. 12497/26 01/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU Art. 5 § 1 CEDU Art. 5 § 5 CEDU Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	Permanenza prolungata del ricorrente, affetto da disturbo delirante di tipo persecutorio, in carcere, nonostante una decisione giudiziaria che ne ordinava il trasferimento in REMS. DOMANDE ALLE PARTI 1. Si è verificata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (cfr. <i>Sy c. Italia</i>, n. 11791/20, §§ 76-89, 24 gennaio 2022)? In particolare: (a) alla luce del disturbo psichiatrico del ricorrente, accertato dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale, e della decisione emessa dal Tribunale distrettuale di Milano il 16 dicembre 2025 con cui ne è stato disposto il collocamento in un REMS, la detenzione del ricorrente in carcere era compatibile con il suo stato di salute? (b) il ricorrente ha ricevuto cure mediche adeguate durante la sua detenzione in carcere (cfr. <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, §§ 146-47, 31 gennaio 2019, e <i>Strazimiri c. Albania</i>, n. 34602/16, §§ 103-12, 21 gennaio 2020)? 2. Si è verificata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione? In particolare, tenuto conto della decisione del 16 dicembre 2025 del Tribunale distrettuale di Milano che disponeva il collocamento del ricorrente in un REMS e revocava la custodia cautelare in carcere, la prosecuzione della detenzione del ricorrente in carcere era «conforme a una procedura prevista dalla legge» e giustificata ai fini di tale disposizione (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra, §§ 133-36)? 3. Il ricorrente godeva di un diritto effettivo ed esigibile al risarcimento per la sua detenzione asseritamente illegittima, come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra, §§ 141-48)? 4. Si è verificata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per quanto riguarda il ritardo nell'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale di Milano il 16 dicembre 2026 (cfr. <i>Sy</i>, citato sopra, § 153)?	
---	--	--



	5. Il ricorrente disponeva di un rimedio interno efficace per la sua contestazione in merito alla legittimità del suo protrarsi della detenzione in carcere a seguito dell'emissione della decisione del Tribunale distrettuale di Milano del 16 dicembre 2025, come previsto dall'articolo 13 della Convenzione?	
--	---	--